

Appalti, doppia verifica sull'equivalenza dei Ccnl

Il nuovo Codice

Una delibera dell'Anac spiega come applicare i criteri indicati dal correttivo

Competenze affidate alla Pa e verifiche sugli aspetti economici e normativi

**Flavia Landolfi
Giuseppe Latour**

Al mosaico delle tutele lavoristiche, disegnato dal Codice degli appalti e riformato dal correttivo, si aggiunge un altro importante tassello, questa volta fissato da Anac, l'autorità anticorruzione guidata da Giuseppe Busia. Secondo un parere di precontenzioso, il n. 14 approvato dal Consiglio dell'Autorità il 14 gennaio scorso, che il Sole24Ore ha potuto visionare, la stazione appaltante deve controllare se il contratto di lavoro applicato dal concorrente è equivalente o peggiorativo rispetto a quello richiesto nel disciplinare di gara.

Operando un controllo che tenga conto sia degli aspetti economici che di quelli normativi. Un giro di vite, assestato anche alla luce del correttivo, che si inserisce nel dibattito degli ultimi tempi sull'equivalenza dei contratti, prima allentata e poi ridimensionata in fase di revisione del Codice, lasciando però sul tappeto una serie di incognite interpretative.

Per Anac la strada va nella direzione di imputare alle stazioni appaltanti il rigoroso controllo dell'equivalenza dei contratti con giudizio sindacabile dall'Autorità «so-

lo per vizi di macroscopica irragionevolezza o illogicità». Per l'authority, che ha emanato la decisione nell'ambito dell'esame delle procedure di affidamento del servizio di salvataggio ed antincendio per l'eliporto del comprensorio sanitario di Bolzano, «si ritiene che la dichiarazione di equivalenza debba dimostrare che il diverso Ccnl adottato, al di là del nomen iuris, garantisca tutele equiparabili».

Ma il passaggio decisivo è quello che Anac affida alla discrezionalità delle stazioni appaltanti quando precisa che «la valutazione deve necessariamente avere ad oggetto sia le tutele economiche che quelle normative in quanto complesso inscindibile». Una doppia verifica dell'equivalenza che il parere articola anche in una sorta di vademecum dei vari elementi da mettere sotto esame. «Si suggerisce - recita il testo - di effettuare dapprima la valutazione dell'equivalenza economica dei contratti, prendendo a riferimento le componenti fisse della retribuzione globale annua costituite dalle seguenti voci: retribuzione tabellare annuale; indennità di contingenza; Elemento Distinto della Retribuzione - Edr - a cui vanno sommate le eventuali mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima), nonché ulteriori indennità previste».

Sul fronte normativo Anac elenca dodici parametri tra cui per esempio la disciplina del lavoro straordinario, la bilateralità, la previdenza integrativa, per concludere poi che «la stazione appaltante può ritenere sussistente l'equivalenza in caso di scostamenti marginali in un numero limitato di parametri». Uno scudo

contro la possibilità di dichiarare l'equivalenza per contratti simili dal punto di vista economico, ma divergenti in alcuni istituti cardine del settore delle costruzioni.

E sempre in tema di correttivo al Codice appalti in una delibera Anac la n.22 del 22 gennaio scorso si fissano paletti più ravvicinati intorno alle procedure di gara e di esecuzione del contratto. L'authority ha stabilito infatti che non può assumere l'incarico di componente di un Collegio consultivo tecnico delle opere pubbliche (istituto anch'esso innovato dal correttivo) chi ha svolto o svolge sia per la parte pubblica, sia per l'operatore economico affidatario attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sui lavori oggetto dell'affidamento.

«Pertanto - spiega l'Anticorruzione - colui che ha svolto un qualsiasi ruolo sostanzialmente incidente sull'attività di verifica della progettazione di un'opera non può poi assumere l'incarico di componente del Collegio tecnico del relativo contratto». La decisione, anche questa anticipata dal Sole24Ore, è stata presa nell'ambito di un procedimento di vigilanza relativo alla fase di esecuzione contrattuale. Il caso in esame riguardava le opere di laminazione fluviali delle piene del fiume Pescara, in Abruzzo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA